

## Il Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva presa all'udienza del 28.3.2008,

osserva:

1.- Quanto all'eccezione, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, di inammissibilità del ricorso dovendo essere attivato il procedimento di risoluzione pregiudiziale delle controversie concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN, basta osservare che l'art. 84 comma 1 del D.Leg.vo n. 185 del 2001 prevede che detta particolare procedura trovi applicazione soltanto ove sussista la necessità della "definizione di una controversia individuale".

Necessità questa chiaramente inassistente con riferimento al presente procedimento, promosso dalla O.S. R.d.B. Pubblico Impiego - C.U.B. affinché sia dichiarata l'ammissibilità della candidatura di ~~Be~~ ~~Gi~~ nelle liste della O.S. ricorrente per le elezioni della RSU e perché sia accertata di conseguenza la validità della consultazione elettorale.

2.- E' fuor di dubbio l'ammissibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. in funzione di una pronuncia di mero accertamento.

Attesa l'ampia formula utilizzata dall'art. 700 c.p.c., si è da tempo affermato che allo strumento cautelare ivi disciplinato può essere fatto ricorso non solo per la tutela giurisdizionale ordinaria ma anche per la tutela giurisdizionale preventiva (cui sono finalizzate le sentenze di mero accertamento).

Autorevole dottrina ha anzi sottolineato che la tutela di mero accertamento, se a livello di effettività ha una portata coercitiva tutto sommato modesta, ove collegata allo strumento ex art. 700 c.p.c. può acquisire un'efficacia del tutto inaspettata.

Ed anche la giurisprudenza si è ormai prevalentemente orientata in favore dell'utilizzabilità in questi casi dello strumento cautelare, negando che il perseguimento di fini meramente dichiarativi sia incompatibile con la funzione cautelare.

Non vi sono dubbi in particolare sul fatto che con un'azione di accertamento si può tendere a dirimere la questione circa la gravità di determinate condotte del prestatore di lavoro e dar luogo all'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro. In tal senso si è già espressa favorevolmente la Cassazione (Cass. 26.5.1993 n. 8889).

Pur in quanto azione di accertamento, deve ritenersi di conseguenza pienamente ammissibile l'azione di accertamento promossa in via d'urgenza in questa sede.

3.- In rito ~~Sc~~ ~~Ti~~ ha eccepito da un lato la propria carenza di legittimazione passiva in qualità di membro del Comitato dei garanti, dall'altro lato il difetto del potere di rappresentanza in capo a ~~Le~~ ~~Le~~.

4.- Quanto al potere di rappresentanza in capo a ~~Le~~ ~~Le~~, è prodotto in atti il verbale della riunione del Coordinamento regionale di data 6.1.2008, nel quale si dà atto della nomina all'unanimità di ~~Le~~ ~~Le~~ quale rappresentante legale della O.S. R.d.B. Pubblico Impiego - C.U.B.

5.- Quanto all'altra eccezione di carenza della legittimazione passiva, è il caso di precisare che detta eccezione attiene più propriamente alla titolarità passiva del diritto fatto valere, ma detta eccezione, in quanto tale, può dar luogo non già ad una pronuncia

(5)

sulla legittimazione processuale quanto piuttosto ad una decisione sul merito del rapporto controverso: trattasi in altre parole di una questione relativa alla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, questione questa che attiene tuttavia non alla legittimazione alla causa ma al merito della lite (secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'accertamento dell'estraneità di una delle parti al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, quindi, della carenza nella stessa dei diritti ed obblighi originati dal rapporto controverso, non involge una questione di legittimazione ad causam, ma si risolve in una questione di merito: Cass. 15.3.1998 n. 2458; Cass. 16.12.1987 n. 9427; Cass. 25.3.1987 n. 2901 e Cass. 24.2.1987 n. 1934).

Qualificata in tal modo l'eccezione sollevata in causa, deve ravvisarsi in capo a Sc. \_\_\_\_\_ T. \_\_\_\_\_ quale componente del Comitato dei garanti il difetto di titolarità passiva del rapporto.

Il Comitato dei garanti deve ritenersi un centro di imputazione di rapporti giuridici, titolare di situazioni giuridiche attive e passive, che il Comitato può esercitare in via autonoma anche sul piano processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio in quanto tale.

Dall'art. 19 parte seconda del regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui all'Accordo collettivo quadro sottoscritto in data 7.8.1998 (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), si desume che il Comitato dei garanti è composto a livello provinciale da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

La rappresentanza in giudizio del Comitato dei garanti spetta pertanto al Direttore dell'UPLMO o al suo delegato in quanto presidente designato dello stesso organo, alla stregua della disciplina in materia di titolarità del potere di stare in giudizio delle associazioni non riconosciute, che ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.c. compete a coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione (nel medesimo senso vedasi Cass. 23.8.2007 n. 17921 con riferimento ai partiti politici, ritenuti anch'essi rientranti nell'ambito delle associazioni non riconosciute).

6.- Quanto al requisito del "fumus boni iuris", si osserva quanto segue.

In data 12.12.2007 il Comitato dei garanti, all'esito di una serie di decisioni contrastanti intervenute tra lo stesso Comitato e la Commissione elettorale, disponeva l'annullamento delle elezioni svoltesi nei giorni 19 - 22 novembre 2007 presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di Trento sul presupposto della inammissibilità della candidatura di Sc. \_\_\_\_\_ in quanto "distaccata" e non in ruolo presso l'Ufficio di Trento e dunque, secondo il Comitato dei garanti, titolare del diritto di elettorato attivo presso detto Ufficio ma titolare del diritto di elettorato passivo esclusivamente nella sede in cui la stessa era incardinata nel ruolo.

7.- In tema di procedura per la elezione della rappresentanza sindacale unitaria del personale del pubblico impiego, il quadro normativo di riferimento non contiene limitazioni di sorta.

L'art. 42 comma 3 del D.Leg.vo n. 185 del 2001 stabilisce che in ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8 (ovvero in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre 15 dipendenti, salvo che i contratti collettivi non prevedano diversi criteri dimensionali), ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori, rinviando, in forza del successivo comma 4, ad appositi accordi o contratti collettivi nazionali la regolamentazione delle specifiche modalità delle elezioni.

9

Al fine di dare attuazione alle norme in materia di elezione e di funzionamento degli organi di rappresentanza sindacale unitaria del personale, norme previste in origine dall'art. 47 del D.Leg.vo 3.2.1993 n. 28 (poi trasfuso nell'art. 42 comma 3 del D.Leg.vo n. 165 del 2001), in data 7.8.1998 era sottoscritto l'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) nel quale, per quanto qui interessa, era previsto all'art. 3 della parte seconda in tema di disciplina dell'elezione della RSU che quanto all'elettorato attivo "hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo", mentre quanto all'elettorato passivo "sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale" ovvero a tempo determinato a certe condizioni.

Una specifica esclusione dell'elettorato passivo era prevista dall'art. 4 comma 4 del medesimo Accordo collettivo quadro con riferimento a coloro che hanno presentato la lista e ai membri della commissione elettorale.

6.- In relazione alla situazione dei lavoratori che, come nel caso di ~~Br~~ ~~Luca~~ ~~Giovanna~~, si trovano in posizione di distacco, nessuna preclusione all'elettorato passivo è quindi contenuta nella disciplina normativa di riferimento.

In particolare, come si è visto, l'art. 3 parte seconda dell'Accordo collettivo quadro amplia il novero dei lavoratori dipendenti aventi diritto di voto (elettorato attivo), ricomprendendo anche quelli provenienti da altre amministrazioni in servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Non prevede invece nessuna limitazione per quanto riguarda l'elettorato passivo: l'elettorato passivo è riconosciuto infatti a tutti i lavoratori candidati nelle liste alla sola condizione che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, o a tempo determinato prorogato e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione.

Nessuna disassociazione è prevista tra diritto di elettorato attivo (da esercitarsi presso l'amministrazione di assegnazione) e diritto di elettorato passivo (che rimarrebbe conservato presso l'amministrazione di provenienza).

L'art. 3 dell'Accordo collettivo quadro, nel dare attuazione all'art. 42 comma 3 del D.Leg.vo n. 165 del 2001 e quindi nel dare effettività alla garanzia della partecipazione di tutti i lavoratori alle elezioni, non prevede nessun limite per quanto riguarda l'elettorato passivo: di conseguenza devono ritenersi eleggibili nella sede di effettiva presenza in servizio tutti i lavoratori dipendenti purché con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato prorogato o in via di stabilizzazione e a patto che non rientrino tra coloro che hanno presentato la lista elettorale o sono componenti della Commissione elettorale.

Nessuna ulteriore remora è prevista: inserire ulteriori "paletti" equivarrebbe a vulnerare il principio sancito dall'art. 42 comma 3 del D.Leg.vo n. 165 del 2001 che, come si è detto, stabilisce che in sede di elezioni deve essere garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

Una diversa interpretazione comprimerebbe illegittimamente i diritti sindacali del personale comandato o fuori ruolo: come ha esattamente osservato il sindacato ricorrente, è nel luogo in cui prestano il loro servizio che i lavoratori (ivi compresi i comandati) "vivono" in concreto il loro rapporto di lavoro, è lì, in quell'amministrazione e in quell'ufficio, che deve essere loro riconosciuto il diritto di esercitare i diritti sindacali, è lì, aggiungasi, che mettono in atto la loro attività di proselitismo, ove candidati, in previsione di un discentro di questa loro attività al momento delle elezioni.

e

9.- L'inelleggibilità di Baldassarri Giovanni è stata sostenuta dal Comitato dei garanti facendo rimando ai chiarimenti contenuti nella circolare adottata dall'ARAN in data 30.7.2007 n. 6899 di prot. (doc. 8 fascicolo di parte ricorrente) in tema di elezioni per il rinnovo delle RSU indette per i giorni 19 - 22 novembre 2007, nella quale al punto 5 con riferimento all'elettorato passivo si sostiene che i dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o fuori ruolo.

Ad avviso dell'ARAN, la "ratio" dell'esclusione dall'elettorato passivo del personale in posizione di comando è ravvisabile nel fatto che l'istituto del comando in senso stretto è caratterizzato dal requisito della temporaneità, requisito questo che andrebbe a detrimento della stabilità della RSU. La stabilità della RSU sarebbe infatti minata dalla presenza di personale in posizione di comando, soggetto, in quanto tale, ad essere destinatario di un provvedimento di rientro nell'amministrazione di provenienza.

L'assunto non appare condivisibile. In primo luogo una tale interpretazione restrittiva, come si è visto, non trova alcun aggancio normativo. In secondo luogo la stabilità della RSU nel senso della permanenza in carica dei suoi componenti per tutta la durata del mandato elettivo non trova riscontro nella realtà: basti pensare al caso in cui un membro della RSU decida di dimettersi durante il periodo di permanenza in carica (decisione questa che non gli è di certo impedita).

10.- Quanto al "periculum in mora", basta por mente al fatto che l'annullamento delle elezioni disposto dal Comitato dei garanti impedisce alla RSU di esercitare le sue prerogative.

La situazione di grave "impasse" determinatasi a seguito dell'annullamento delle elezioni è desumibile dalla comunicazione inviata in data 18.12.2007 (doc. 17 fascicolo di parte ricorrente) nella quale, nel prendere atto dell'annullamento delle elezioni e del verbale definitivo della Commissione elettorale con cui si proclamavano eletti i nuovi componenti della RSU, l'Agenzia delle Entrate constatava che l'Ufficio di Trento era sprovvisto delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Né, trovandosi in un tale stato di delegittimazione, la RSU può operare con una qualche credibilità, evolvendo a questa situazione con la semplice avvertenza di far risultare nelle convocazioni che gli incontri avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente (come suggerito dall'ARAN nei chiarimenti di data 2.7.2004 nota n. 6194; doc. 14 fascicolo Agenzia delle Entrate).

Mentre la decisione di indire nuove elezioni per l'Ufficio di Trento, assunta da FLP, CISL, FPS, UIL e CONFAL UNSA è stata sospesa a seguito della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 13 fascicolo Agenzia delle Entrate)

11.- Sono ravvisabili pertanto entrambi i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" al fine dell'accoglimento del presente ricorso cautelare.

Deve essere pertanto dichiarata l'ammissibilità della candidatura di Baldassarri Giovanni nelle liste della O.S. R.d.B. Pubblico Impiego - C.U.B. e di conseguenza la legittimità e validità delle elezioni per il rinnovo della RSU svoltesi presso l'Agenzia delle Entrate di Trento nei giorni 19 - 22 novembre 2007 e la legittimità e validità dell'elezione della medesima Baldassarri Giovanni.

Ne consegue che alla RSU e ai suoi componenti devono essere riconosciute tutte le prerogative loro spettanti per legge e per contrattazione collettiva, senza che parallelamente occorra a tale riguardo una qualche statuizione giudiziale.

24/04/2008 14:20

0492-269666

AVV. CATALANO TN

12. Si ravvisano giustificati motivi perché le spese del procedimento rimangano interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

dichiara il difetto di titolarità passiva in capo a ~~St.~~ quale componente del Comitato dei garanti;  
dichiara l'ammissibilità della candidatura di ~~Ba.~~ ~~Gi.~~ nelle liste della O.S. R.d.B. Pubblico Impiego - C.U.B. e di conseguenza la legittimità e validità delle elezioni per il rinnovo della RSU svoltesi presso l'Agenzia delle Entrate di Trento nei giorni 19 - 22 novembre 2007 nonché la legittimità e validità dell'elezione della medesima ~~Ba.~~  
Gi.                     ;  
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del procedimento.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Trento, il 4 APR 2008

Il Giudice  
dott. Michele Maria Benini

IL CANCELLIERE GI  
c.                      ~~Tiziana Csa Castador~~

